



**COMUNE DI BAUCINA**  
**(Città Metropolitana di Palermo)**

**REGOLAMENTO**  
**SULLA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE**  
**DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI**  
**CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 06.02.2024)

## Indice

### **TITOLO I – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Istituzione Albo

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni

Articolo 4 - Riconoscimento costituzione Comitati, Gruppi informali e formazioni sociali

Articolo 5 - Struttura dell'Albo

Articolo 6 - Pubblicità

### **TITOLO II – ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE**

Articolo 7 - Modalità di iscrizione all'Albo

Articolo 8 - Aggiornamento dell'Albo

Articolo 9 – Cancellazione dall'Albo

### **TITOLO III – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

Articolo 10 – Istituzione della Consulta delle Associazioni e finalità

Articolo 11 – Composizione della Consulta

Articolo 12 – Funzionamento della Consulta

### **TITOLO IV – I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE**

Articolo 13 - Forme di sostegno e di partecipazione delle associazioni

Articolo 14 - Forme di collaborazione

Articolo 15 – Convenzioni e Protocolli d'intesa

Articolo 16 - Assegnazione degli spazi

Articolo 17 – Modalità di assegnazione degli spazi

Articolo 18 – Modalità di utilizzo degli spazi

Articolo 19 - Revoca concessione spazi

Articolo 20 – Utilizzo temporaneo degli spazi

### **TITOLO V – SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI**

Articolo 21 – Natura dei benefici

Articolo 22 – Finalità dei benefici

Articolo 23 – Destinatari dei benefici

Articolo 24 – Criteri di concessione dei benefici

Articolo 25 – Contributi straordinari o occasionali

Articolo 26 – Attribuzione di vantaggi economici

Articolo 27 – Adesioni a progetti, partenariato

Articolo 28 - Concessione di patrocinio

Articolo 29 - Disposizioni finali

## **TITOLO I – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il Comune di Baucina, in coerenza con lo Statuto comunale ed in particolare con l'articolo 61 dello stesso, riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non a scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale strumento per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, delle finalità sociali, civili, culturali, turistiche, scientifiche, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
3. In tal senso, l'Ente locale riconosce il fondamentale patrimonio costituito dall'associazionismo locale, quale elemento prezioso per promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità, favorendo l'attività delle differenti forme associative che spontaneamente nascono e operano nel territorio, nel reciproco rispetto di autonomia.
4. Al fine di garantire il rispetto delle finalità normate dal presente articolo, il Regolamento, in conformità alla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, nonché patrocini, ad Enti ed Associazioni presenti sul territorio comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **Articolo 2 - Istituzione Albo**

1. Il Comune di Baucina istituisce l'Albo comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore (di seguito Albo) ai sensi e per i fini dell'articolo 63 del vigente Statuto comunale, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale, definendone i rapporti improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.
2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e l'associazionismo locale, in particolare definisce l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo, le attività propositive, consultive e le forme di partecipazione, nonché l'accesso alle forme di sostegno comunale.

### **Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni**

1. Possono iscriversi all'Albo comunale tutte le forme associative regolarmente costituite con Atto costitutivo e Statuto (registrato all'Agenzia delle Entrate) secondo le normative vigenti in materia, le quali rientrano in una delle seguenti categorie:
  - abbiano la loro sede e svolgano attività sul territorio comunale;
  - abbiano sede legale in altro Comune, ma svolgano attività sul territorio comunale.

2. Possono essere, altresì, iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgano, tramite una loro sezione composta prevalentemente da persone residenti nel Comune di Baucina, attività in ambito comunale.
3. Possono iscriversi all'Albo tutti gli "Enti del Terzo Settore" – diversi dalle imprese sociali e cooperative sociali – come elencati all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore": le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
4. Possono altresì iscriversi all'Albo quegli Enti senza scopo di lucro disciplinati dal Libro I del Codice civile o da leggi speciali, purché svolgano comunque in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale sul territorio comunale, quali:
  - gli enti che, anche se teoricamente ammessi all'iscrizione, preferiscano non iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore e non divenire E.T.S. per motivi organizzativi e amministrativi;
  - gli enti sportivi dilettantistici che optino per l'applicazione dell'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 90 della Legge 289/2002, articolo 148 Tuir, artt. 67 comma 1 lettera m) e 69 comma 2 Tuir, ecc.) e optino per l'iscrizione al registro Coni;
  - gli Enti ecclesiastici che abbiano costituito il "Ramo di interesse generale del Terzo Settore".
5. Sono comunque esclusi dall'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche e/o a quelle amministrative, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, gli organismi di rappresentanza di categorie economiche e comunque gli Enti che hanno come finalità la tutela economica esclusiva degli associati, i circoli privati.
6. Per l'iscrizione le associazioni devono altresì possedere i seguenti requisiti:
  - promuovano e svolgano attività senza fini di lucro;
  - garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento e dallo Statuto comunale;
  - siano caratterizzate dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali;
  - non risultino riconducibili ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria.

#### **Articolo 4 - Riconoscimento costituzione Comitati, Gruppi informali e formazioni sociali**

1. Il Comune di Baucina intende rilevare i gruppi sociali che destinano energie ad attività di valore civico e sociale, di aggregazione e di promozione del benessere, di approfondimento culturale e artistico, di integrazione e coesione sociale.
2. In tal senso è istituita una specifica sezione dell'Albo delle Associazioni, ove possono iscriversi i Comitati, i Gruppi informali, le formazioni sociali, le associazioni liberamente costituite e in qualunque forma giuridica, quale riconoscimento da parte del Comune di queste risorse, per facilitare la creazione di una rete di attori sociali, al fine di valorizzare le esperienze di partecipazione e di responsabilizzazione dei cittadini.
3. Per l'iscrizione alla sezione dell'Albo, i gruppi devono rispettare i seguenti requisiti:
  - essere costituiti da almeno 5 cittadini maggiorenni residenti;
  - essere operanti nell'ambito comunale;
  - non perseguire scopi di lucro;
  - avere finalità di interesse generale;
  - identificare un interlocutore per i rapporti con il Comune.
4. I criteri di cui all'articolo 3 comma 6, valgono anche per il riconoscimento dei Comitati.

#### **Articolo 5 - Struttura dell'Albo**

1. L'Albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - Enti del Terzo settore;
  - Associazioni (che non rientrino in nessun registro);
  - Comitati/gruppi informali.

#### **Articolo 6 - Pubblicità**

1. L'Albo delle Associazioni viene pubblicato all'Albo pretorio comunale ed inserito nel sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente e contiene anche la raccolta di apposite schede descrittive relative a tutte le associazioni iscritte.

## **TITOLO II – ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE**

### **Articolo 7 - Modalità di iscrizione all'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è concessa a domanda degli interessati, entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta.
2. La domanda di iscrizione deve essere redatta su apposito modulo e consegnata all'Ufficio protocollo o trasmessa tramite Pec, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o del referente per i Gruppi informali, il quale assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda stessa e negli allegati. La domanda, presentata unitamente a fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà indicare:
  - a. le finalità e la struttura interna dell'Associazione;
  - b. la sezione di operatività;
  - c. i principali estremi identificativi dell'Ente (denominazione, sede, referente locale se diverso dal Legale rappresentante, recapito telefonico e di posta elettronica, codice fiscale/partita IVA);
  - d. indirizzo e-mail e Pec dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune;
  - e. l'eventuale iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore o possesso di iscrizione ad albi regionali e/o provinciali previsti dalla Legge di riferimento, anche nel caso di Enti disciplinati dal codice civile o da leggi speciali;
  - f. l'eventuale iscrizione al registro del CONI per le società sportive o Associazioni Dilettantistiche Sportive (ADS).
3. Alla domanda di iscrizione vanno allegati:
  - lo Statuto e/o l'atto costitutivo dell'Ente, dai quali risultino la sede dell'Associazione ed i requisiti di cui al presente Regolamento. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda copia dello statuto nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa rappresentanza locale;
  - sintetica relazione descrittiva dell'Associazione e della sua attività;
  - organigramma con indicazione del referente organizzativo o amministrativo e l'elenco delle cariche sociali;
  - la dichiarazione di eventuali affiliazioni ad Enti riconosciuti;
  - la dichiarazione di appartenenza ad Enti od Organizzazioni di livello sovracomunale;
  - dichiarazione circa il numero dei soci nell'anno solare precedente;
  - ultimo bilancio consuntivo approvato dall'associazione
4. Per l'iscrizione alla specifica sezione dell'Albo destinata a Comitati, Gruppi informali e formazioni sociali, la domanda redatta su apposito modello dovrà contenere l'elenco dei cittadini operanti, le finalità e le attività, il nominativo dell'interlocutore con il Comune.
5. Con determinazione dell'Area cui afferisce il Servizio socio-culturale è disposta l'iscrizione nell'Albo e ad ogni Associazione iscritta, viene assegnato un numero identificativo e la sezione di appartenenza.

## **Articolo 8 - Aggiornamento dell'Albo**

1. Le Associazioni iscritte all'Albo comunale sono obbligate a comunicare eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione entro 30 giorni.
2. Con cadenza annuale, entro il 15 maggio di ogni anno, il Rappresentante legale delle associazioni iscritte comunica le attività svolte nell'anno precedente, eventuali modifiche delle cariche sociali e relativi nominativi, variazioni del numero dei soci, eventuali aggiornamenti dei dati nonché il bilancio d'esercizio dell'anno precedente.

Di seguito, il Comune provvede alla verifica del permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo comunale.

## **Articolo 9 – Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo avviene al sopravvenire di uno dei seguenti casi:
  - a. richiesta diretta dell'Associazione;
  - b. scioglimento dell'Associazione;
  - c. perdita dei requisiti d'iscrizione;
  - d. quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponda ai fini dichiarati;
  - e. quando gli Enti nel corso del triennio precedente non abbiano svolto alcuna attività salvo per motivi di forza maggiore;
  - f. quando l'associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico o prescritti dal Comune.
2. La cancellazione è disposta con atto del Responsabile di Area, all'esito dell'istruttoria di verifica circa la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma, previo preliminare contraddittorio con l'Associazione coinvolta. A tal fine, il responsabile del procedimento comunica all'Associazione interessata, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di cancellazione, assegnando alla stessa un termine non inferiore a 15 giorni per far pervenire le proprie osservazioni, giustificazioni ed eventuale documentazione.

## **TITOLO III – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Articolo 10 – Istituzione della Consulta delle Associazioni e finalità**

1. Il Comune di B aucina istituisce la Consulta delle Associazioni, quale strumento di partecipazione idoneo per l'integrazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo.

Attraverso la Consulta, il Comune intende:

- a) favorire e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata;
- b) promuovere la cultura civile e democratica della comunità, ispirata ai valori della solidarietà, della multiculturalità e della partecipazione attiva alla vita sociale;

- c) istituire ambiti di confronto e di programmazione tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni;
- d) favorire buone prassi di collaborazione tra pubblico e privato sociale;
- e) promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le varie realtà associative presenti sul territorio;
- f) diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle singole realtà associative.

## 2. La Consulta:

- a) è un organo di partecipazione che rappresenta le esigenze delle Associazioni in relazione alle specifiche attività di ciascuna;
- b) è la sede per il libero confronto e per la promozione di progetti condivisi;
- c) esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale, collabora con l'Amministrazione Comunale sia nella promozione della democrazia partecipativa dei cittadini sia nell'elaborazione - a richiesta o di propria iniziativa - di relazioni, studi, proposte, istanze;
- d) può presentare proposte, atti o esporre argomenti di interesse delle Associazioni.

## **Articolo 11 – Composizione della Consulta**

### 1. La Consulta delle Associazioni è composta da:

- Sindaco o suo delegato (Presidente della Consulta)
- il rappresentante legale, o suo delegato, di ogni Associazione e un referente di ogni Gruppo informale, iscritti all'Albo delle Associazioni
- un funzionario comunale (segretario della Consulta).

### 2. I consiglieri comunali e gli assessori non possono far parte della Consulta quali rappresentanti di Associazioni.

### 3. Ogni membro della consulta può rappresentare solamente la propria Associazione e non è ammessa delega fra Associazioni.

## **Articolo 12 – Funzionamento della Consulta**

### 1. La Consulta è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, entro il mese di Giugno.

### 2. Il Comune provvedere a fornire i locali per le riunioni della Consulta.

### 3. La Consulta ha facoltà di creare unità organizzative (gruppi di lavoro) interne di coordinamento sulle specifiche attività di competenza delle associazioni.

## **TITOLO IV – I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE**

### **Articolo 13 - Forme di sostegno e di partecipazione delle associazioni**

1. Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale presupposto necessario alle Associazioni per:

- accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, stabiliti dalla Giunta Comunale;
- ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni e attività dalle stesse organizzate;
- usufruire di servizi, strutture e beni comunali;
- avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
- avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
- collaborare con il Comune per lo svolgimento di Servizi di pubblica utilità;
- partecipare alla Consulta delle Associazioni e/o a tavoli tematici di co-programmazione di iniziative e servizi;
- essere partner del Comune in attività di co-progettazione di servizi/attività;
- essere inserito nell'Albo pubblicato sul sito internet del Comune;
- la diffusione e promozione delle iniziative associative tramite i canali di comunicazione del Comune, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e sulle piattaforme social;

2. Le associazioni iscritte all'albo comunale, al fine di sviluppare i rapporti con l'amministrazione e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte.

Le associazioni iscritte all'Albo possono essere consultate su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito d'attività e possono essere ascoltate su problemi specifici dall'Amministrazione comunale.

### **Articolo 14 - Forme di collaborazione**

1. Il Comune di Baucina riconosce la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, come previsto dalla normativa di settore, e assicura il coinvolgimento attivo degli stessi, intraprendendo forme di collaborazione e di partecipazione nelle fasi di programmazione, progettazione e attuazione dei propri interventi per la comunità.

Solo nel caso di quelli che risultino iscritti al RUNTS il coinvolgimento può assumere le forme della co-programmazione, intesa quale collaborazione con l'Ente locale finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare nella Comunità, degli interventi che si rendano necessari per soddisfarli, quindi delle modalità e delle risorse con cui realizzarli, e della co-progettazione, intesa quale collaborazione con l'Ente locale finalizzata alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti in sede di programmazione.

2. Per promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi iscritti al RUNTS, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni, e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

## **Articolo 15 – Convenzioni e Protocolli d'intesa**

1. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le Associazioni regolando i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare del Comune, sia in proprietà che in altra forma di disponibilità. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici specificando l'eventuale canone di locazione o il rimborso forfettario delle spese dovuti dalle Associazioni al Comune, secondo la normativa vigente.
2. Ai sensi del Codice del Terzo Settore, il Comune può sottoscrivere delle convenzioni con le Organizzazioni di volontariato (OdV) e con le Associazioni di promozione sociale (APS), fatte salve diverse disposizioni della normativa di settore, purché iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o, nelle more dell'istituzione del medesimo Registro, nei registri attualmente previsti dalle rispettive leggi di settore.

Tali convenzioni sono finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili "sul mercato"; la convenienza deve essere motivata trattandosi di una deroga alle regole di "evidenza pubblica".

Le procedure comparative riservate agli OdV e alle APS, che devono possedere requisiti di moralità professionale e di attitudine a svolgere il servizio affidato, devono rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, partecipazione e parità di trattamento.

Per quanto riguarda il contenuto, le convenzioni in argomento, possono prevedere esclusivamente il rimborso, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate ed un rimborso di costi indiretti documentati, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di convenzione.

3. Il Comune può stipulare Protocolli d'intesa con le singole Associazioni, ovvero con gruppi omogenei di Associazioni iscritte per la realizzazione di programmi di interesse locale, definendo gli intenti, le finalità, le modalità di realizzazione, i soggetti partecipanti ed i compiti di ciascuno, la durata, le modalità di verifica.

## **Articolo 16 - Assegnazione degli spazi**

1. Il Comune di Baucina può assegnare alle Associazioni iscritte all'Albo comunale, nei limiti delle possibilità, spazi che fanno parte del proprio patrimonio immobiliare disponibile o che rientrino nella propria disponibilità in forza di specifici atti.

Gli spazi sono assegnati alle Associazioni richiedenti con deliberazione di Giunta comunale, che ne disciplina l'utilizzo e le onerosità connesse.

2. L'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
  - rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione per la comunità locale e/o per la collettività in genere;

- l'impegno da parte dell'Associazione richiedente a rendere gratuitamente servizi alla cittadinanza;
- la disponibilità all'utilizzo condiviso dei locali da parte di più Associazioni.

3. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente l'assegnazione di spazi in comodato, con eventuale previsione di rimborso spese o di forme reciproche di collaborazione, mediante la stipula di protocolli d'intesa e convenzioni.

4. La Giunta comunale, nell'atto di assegnazione degli spazi, potrà valutare e determinare che l'utilizzo rappresenti una forma di attribuzione di vantaggio economico, determinato figurativamente, considerando le potenzialità di rendimento economico del bene. Il rendimento economico figurato viene determinato dal Servizio comunale in base al potenziale canone di affitto o locazione. Tale determinazione del beneficio economico di cui usufruisce un soggetto assegnatario deve essere specificato nell'atto di assegnazione con riferimento alla rilevante finalità di interesse pubblico dell'attività compiuta, ed essere pubblicato sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

#### **Articolo 17 – Modalità di assegnazione degli spazi**

1. L'atto con il quale il Comune concede l'uso di spazi comunali deve espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- facoltà del Comune di accedere, previa comunicazione all'assegnatario, in qualunque momento ai locali concessi in uso per verifiche e controlli di conformità contrattuale;
- in caso di pericolo, di danno grave ed imminente a cose o persone, il Comune può accedere agli spazi assegnati senza preavviso;
- facoltà del Comune di ritornare, in qualsiasi momento, in possesso degli spazi concessi in uso a seguito di diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno tre mesi prima all'Associazione, salve ipotesi di necessità o urgenza in cui si prescinde dal preavviso;
- indicazione del nominativo referente dell'Associazione responsabile per la gestione dello spazio;
- rimborso spese o delineazione delle forme di collaborazione;
- durata dell'assegnazione.

2. Nell'atto di assegnazione degli spazi potrà essere concordata la facoltà di fissarvi la sede legale dell'assegnatario.

#### **Articolo 18 – Modalità di utilizzo degli spazi**

1. Gli spazi assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione ne determina la decadenza.

L'Associazione assegnataria è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza per gli obblighi a lui attribuibili. In ogni caso, l'utilizzo degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Baucina.

2. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva in qualsiasi momento di escludere forme di utilizzo non compatibili con la finalità dell'assegnazione, pena la risoluzione dell'assegnazione.

Sono, in particolare, escluse le forme di utilizzo che in modo diretto o indiretto riguardino:

- propaganda politica, sindacale o religiosa;
- gioco d'azzardo e prodotti quali sostanze stupefacenti, tabacco e alcolici;
- espressioni di fanatismo, razzismo, di odio o minaccia;

E' inoltre esclusa la possibilità di organizzare negli spazi assegnati:

- manifestazioni o iniziative contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica;
- iniziative contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio;
- eventi manifestamente incompatibili con le vigenti norme di sicurezza previste.

Durante l'uso dei locali, eventuali anomalie riscontrate dall'Ente assegnatario, di competenza dell'Amministrazione, dovranno essere segnalate entro la giornata successiva.

3. L'Affidatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà comunale con diligenza; al termine dell'assegnazione dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. Prima dell'effettiva utilizzazione, ed ugualmente alla scadenza dell'affidamento, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Qualsiasi modifica, richiesta dall'Assegnatario, delle strutture murarie, degli arredi, o di altro genere, anche se di natura ordinaria, deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Le spese relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dall'Assegnatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi. Le opere permanenti sono acquisite al patrimonio alla scadenza dell'affidamento.

4. Gli interventi non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese dell'Assegnatario nel termine assegnatogli. Nel caso in cui l'Assegnatario non provveda, si provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico dell'Assegnatario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni subiti.

5. L'Assegnatario, se non diversamente disposto dal Comune di Baucina, assume l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi, con eventuale estensione incendio e eventuale attivazione della garanzia "rischio locativo" e "ricorso terzi". Il valore delle polizze suddette e delle garanzie "rischio locativo" e "ricorso terzi" verrà definito dal Comune sulla base dell'effettiva porzione di immobile che viene assegnato e delle attività svolte. Le polizze assicurative devono essere consegnate all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

6. La Giunta comunale potrà altresì richiedere la costituzione, a garanzia del rispetto dell'atto di assegnazione e dei danni eventualmente causati all'immobile, apposita cauzione a favore del Comune, di importo stabilito dal medesimo prima della stipula, rapportato al valore dell'immobile e dei beni mobili concessi. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione

dell'atto. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la stessa dovrà essere ricostituita per l'intero importo.

7. Faranno carico all'Assegnatario, relativamente all'attività svolta, le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali, per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune di Baucina da ogni responsabilità in merito.

Gli oneri relativi alla pulizia e alla custodia sono a carico dell'Assegnatario; nell'atto di assegnazione degli spazi saranno definiti accordi relativi agli oneri dovuti per le utenze, che potranno anche essere stabilite come rimborso forfettario da corrispondersi al Comune di Baucina.

Sono vietate la sub-concessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti, se non espressamente previste nella forma contrattuale, pena l'immediata decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

L'Assegnatario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza.

L'Assegnatario, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per violazioni in materia.

L'Assegnatario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgono il bene concesso.

L'Assegnatario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione comunale, in qualunque momento.

### **Articolo 19 - Revoca concessione spazi**

1. La revoca dell'assegnazione degli spazi viene disposta dal Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:

- revoca/cancellazione dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni;
- insolvenza degli impegni economici assunti nell'atto di assegnazione;
- gravi inadempienze nell'uso degli spazi e delle prescrizioni contenute negli atti di assegnazione;
- necessità sopraggiunte per l'Amministrazione comunale.

2. La revoca deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di chiarimento.

3. A seguito di revoca degli spazi assegnati e nel caso l'Associazione abbia ivi fissato la sede legale, la stessa è obbligata a modificare l'individuazione della sede negli atti statutari, fissando una nuova sede entro 90 giorni dalla revoca.

### **Articolo 20 – Utilizzo temporaneo degli spazi**

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale possono essere concessi in uso temporaneo, per lo svolgimento occasionale delle proprie attività, locali o spazi appartenenti al patrimonio comunale quali sale riunioni, suolo pubblico, aree verdi, ecc.
2. L'uso temporaneo e occasionale di locali comunali disponibili, comunque ad uso sporadico e non continuativo, è ammesso gratuitamente in caso di utilizzo massimo di tre ore ininterrotte. Nel caso di utilizzo superiore a tre ore ininterrotte, la concessione avviene secondo le modalità e gli oneri stabiliti da specifiche discipline regolamentari e/o procedure d'uso.
3. L'utilizzo temporaneo e/o gratuito di suolo pubblico e aree verdi è disciplinato da specifico Regolamento sul canone unico patrimoniale.
4. Viene confermato l'utilizzo di spazi/locali comunali alle Associazioni che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, li occupino in forza di regolare atto di assegnazione, sino alla scadenza ivi prevista.

## **TITOLO V – SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Articolo 21 – Natura dei benefici**

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità di erogazione.
2. L'intervento del Comune che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
  - sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti che rientra nei suoi indirizzi programmatici;
  - contributi, allorquando l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo degli interventi che ritiene validi sotto il profilo dell'interesse pubblico. Hanno carattere: a) ordinario o continuativo, se rivolti a sostegno dell'attività annuale svolta dalle organizzazioni; b) straordinario o occasionale, se rivolti a sostegno di singole iniziative; c) sulla base di convenzioni con l'Amministrazione, per la gestione di attività di interesse collettivo;
  - ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
  - vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

### **Articolo 22 – Finalità dei benefici**

1. Tali benefici e agevolazioni devono essere finalizzati a:
  - promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
  - arricchire, in generale, il tessuto culturale, turistico, sportivo, sociale del Comune;
  - contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;

- accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente stesso;
- sostenere attività e iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo economico della comunità;
- favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para ed extra scolastiche.

### **Articolo 23 – Destinatari dei benefici**

1. Possono essere destinatari dei predetti benefici i soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Baucina, con le modalità individuate nel presente Regolamento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti, Associazioni, Comitati non inclusi nell'Albo, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.
3. La concessione dei benefici può essere, altresì, disposta a favore di Enti, Associazioni, Comitati non inclusi nell'Albo per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e di interventi per la solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali.

### **Articolo 24 – Criteri di concessione dei benefici**

1. La concessione dei benefici e la sua quantificazione è disposta con atto della Giunta comunale, nel rispetto delle modalità dei seguenti criteri di valutazione:
  - promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali ed educativi del Comune di Baucina;
  - attrattività turistica e promozione dell'immagine della città a fini turistici;
  - capacità di innovazione e sperimentazione nei contesti culturali e sociali;
  - valorizzazione e sostegno alle attività produttive;
  - capacità di coinvolgimento dei cittadini con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani;
  - promozione dell'attività sportiva e dei corretti stili di vita in generale;
  - rispondenza ai fini generali ed alle competenze del Comune previsti dalla Legge o dallo Statuto comunale.
2. Per l'ammissione al beneficio potrà essere richiesto all'Associazione un chiaro e dettagliato programma di realizzazione ed un piano di costi/ricavi, al fine di valutare e disciplinare le modalità di realizzazione del programma e dell'erogazione del beneficio.
3. La Giunta comunale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, potrà definire un piano per la concessione di contributi ordinari o continuativi a sostegno della programmazione annuale delle attività delle Associazioni iscritte all'Albo, sulla base di un bando annuale nel quale andranno indicati:
  - l'anno di riferimento;
  - l'ammontare del budget messo a disposizione dall'Amministrazione comunale;

- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- i requisiti di ammissione,
- i criteri di valutazione,
- la documentazione necessaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia del bilancio di previsione dell'anno in corso; programma delle attività dell'anno di riferimento; copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente);
- il termine di conclusione del procedimento;
- le cause di esclusione;
- termini e modalità per la liquidazione;
- modalità di presentazione del rendiconto.

### **Articolo 25 – Contributi straordinari o occasionali**

1. La giunta comunale potrà definire l'erogazione di contributi straordinari o occasionali a sostegno di iniziative specifiche promosse dalle singole Associazioni iscritte all'Albo, previa presentazione di idonea e dettagliata richiesta, contenente la progettualità da realizzare, le finalità ed un quadro economico degli interventi.
2. Le richieste per contributi straordinari o occasionali per specifiche iniziative devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'evento, devono contenere il programma delle attività e la quantificazione del beneficio richiesto. La Giunta comunale provvederà alla valutazione dell'ammissione a beneficio, definirà l'importo del beneficio ed eventuali accordi organizzativi con l'Associazione richiedente.

### **Articolo 26 – Attribuzione di vantaggi economici**

1. Il Comune di Baucina può definire l'attribuzione di vantaggi economici in favore delle Associazioni iscritte all'Albo comunale, che consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di sale, spazi, attrezzature, stampe, apporti professionali e di lavoro dei dipendenti comunali.

Tali vantaggi possono essere richiesti anche con la domanda di patrocinio all'iniziativa.

2. Rientrano in questa categoria, anche l'utilizzo di spazi in bacheche pubbliche e il supporto alla divulgazione informativa sul sito istituzionale e sui canali social del Comune.
3. Vista l'eterogeneità dei vantaggi in oggetto, in termini quali-quantitativi, qualora manchi una disciplina specifica dei singoli vantaggi, la concessione avviene mediante deliberazione della Giunta comunale secondo le finalità ed i criteri di cui rispettivamente ai precedenti artt. 20 e 22. La richiesta verrà presentata su apposito modulo messo a disposizione dagli uffici comunali.

## **Articolo 27 – Adesioni a progetti, partenariato**

1. Le Associazioni iscritte all'Albo e altri Enti/soggetti che intendano svolgere anche temporaneamente un'attività sul territorio comunale o nel caso in cui il Comune rilevi un vantaggio promozionale, che all'atto della candidatura di un loro progetto a bandi di Fondazioni, Enti e altre Istituzioni pubbliche o private, purché conforme ai fini istituzionali, possono richiedere formale adesione al progetto da parte del Comune di Baucina, se prevista dal bando a cui partecipano.
2. L'adesione è una forma di sostegno gratuito, generalmente rilasciata in forma scritta dal Sindaco, secondo fac-simili generalmente predefiniti dagli enti finanziatori, ed esclusivamente riferita alla condivisione degli obiettivi del progetto, che pertanto esclude un qualsiasi ruolo del Comune come co-finanziatore del progetto.  
  
Le richieste di adesione vengono valutate dal Sindaco ed ammesse a concessione di partenariato se complete di una copia chiara ed esaustiva del progetto a cui si riferiscono.
3. Per tutti i soggetti ammessi ai benefici potranno essere effettuate verifiche, oltre a quelle previste nel presente regolamento, nei modi e casi previsti dalle normative vigenti.

## **Articolo 28 - Concessione di patrocinio**

1. La concessione del patrocinio del Comune di Baucina può essere concessa per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgano all'interno del territorio cittadino.  
  
Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative fuori territorio, rivestenti comunque un contenuto strettamente legato alla comunità o ritenute di particolare rilievo.  
  
Il patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte dell'Amministrazione comunale.  
  
Il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro e per quelle aventi scopo politico e sindacale.
2. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative di:
  - Soggetti iscritti all'Albo comunale disciplinato dal presente Regolamento;
  - Associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.
  - soggetti di fama e prestigio riconosciuti.I soggetti beneficiari sono tenuti ad inserire il logo/stemma del Comune (nel formato fornito dagli uffici comunali) in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) delle attività che vengono realizzate con il patrocinio del Comune di Baucina.
3. La concessione del mero patrocinio non comporta contribuzione monetaria a carico del bilancio comunale.
4. Le domande di patrocinio sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o dal soggetto

richiedente ed illustrano le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.

Le domande di patrocinio devono essere trasmesse al Comune di Baucina, di norma, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

5. Spetta al Sindaco la disamina delle richieste di patrocinio pervenute, il quale, previa valutazione effettuata secondo i criteri del presente Regolamento, le accoglie o nega con propria comunicazione.

Dei patrocini rilasciati viene tenuta una banca dati.

La concessione del patrocinio è approvata dal Sindaco, sulla base:

- della promozione e valorizzazione dell'immagine del territorio, in particolare nel campo della cultura, della storia, della promozione e delle tradizioni;
- della rilevanza dell'iniziativa, con riferimento a obiettivi generali e compiti del Comune;
- del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- dell'interesse del Comune alla realizzazione dell'iniziativa.

6. Con la concessione del patrocinio, il Sindaco può determinare l'attribuzione di vantaggi economici, quali la concessione gratuita di sale, spazi, attrezzature, stampe, apporti professionali e di lavoro dei dipendenti comunali, oltre all'utilizzo di spazi in bacheche pubbliche e il supporto alla divulgazione informativa sul sito istituzionale e sui canali social del Comune.

### **Articolo 29 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le altre eventuali norme e disposizioni comunali in contrasto col presente testo.